



COMUNE DI CASTELLI CALEPIO
PROVINCIA DI BERGAMO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 24 Del 29-09-2020

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020 - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E MODIFICA DEL REGOLAMENTO.

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 20:00, presso la sala consiliare di Tagliuno, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione in Prima convocazione in seduta .

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Benini Giovanni	A	Gavazzeni Loretta	P
Poli Maria Angela	P	Bertoli Giovanni	P
Falconi Fiorenzo	P	Chiari Massimiliano	P
Caldara Alberto	P	Pominelli Sabina	P
Pagani Elena	P	Chiari Laura	P
Danesi Giuliano	P	Novali Monica	P
Marenzi Gian Marco	P		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor Poli Maria Angela in qualità di VICE SINDACO. Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, referenti e di verbalizzazione, il SEGRETARIO GENERALE - Muscari Tomajoli Nicola.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

Il consigliere comunale Massimiliano Chiari chiede la parola motivando che sono preliminari e pregiudiziali in ordine alla validità di questa seduta in quanto riteniamo che questa seduta non sia valida.

Il Vice Sindaco – Presidente chiede di trattare l'O.d.G e di leggere il titolo al punto dell'OD.G chiedendo di aprire la seduta del consiglio comunale con il punto nr. 1 avente ad oggetto *“Tassa sui rifiuti (TARI) – Anno 2020 – Approvazione delle tariffe e modifica del Regolamento”* e specifica che il pubblico è limitato in base alle normative anticovid e dà la parola al consigliere comunale Massimiliano Chiari.

Il consigliere comunale Massimiliano Chiari: motiva il suo intervento ricordando che tramite pec, noi consiglieri comunali di minoranza Chiari Massimiliano, Pominelli Sabina, Chiari Laura e Novali Monica il 26 settembre c.a. abbiamo chiesto l'integrazione urgente dell'ordine del giorno perché, nel frattempo, e precisamente in quanto il 25 settembre il Dirigente scolastico ha comunicato con circolare n. 43 che non avrebbe dato avvio all'attività scolastica dal Centro Polivalente dal 28 settembre in quanto, ha sostenuto, non era in condizioni di effettuare tutte le verifiche che gli competono perché le è stata data la disponibilità dei locali la domenica pomeriggio del 27 settembre u.s..

L'Amministrazione Comunale, con una lettera firmata da lei Vice Sindaco Poli Maria Angela, ha preso la posizione attribuendo al Dirigente Scolastico la responsabilità del fatto che il giorno 28 settembre non avrebbero potuto avere inizio le lezioni all'interno del centro polivalente.

Non è pensabile che dei locali nuovi vengano consegnati la domenica pomeriggio.

Alla luce di questi fatti, il giorno il 26 settembre c.a., abbiamo chiesto un'integrazione dell'O.d.G. del consiglio comunale che riporta la firma di 4 (quattro) consiglieri e quindi più di 1/5 del regolamento che, nel nostro caso, sono quindi 3 (tre) consiglieri.

L'Art. 8 del Regolamento che disciplina l'ordine del giorno stabilisce che il Sindaco è tenuto a convocare un consiglio comunale quando lo chieda almeno un quinto dei consiglieri entro un termine massimo di 30 giorni.

Non era il nostro caso perché il consiglio comunale era già stato convocato. Abbiamo chiesto l'integrazione dei punti all'O.d.G che, qualora fosse stata accompagnata da una convocazione del Consiglio Comunale, il Sindaco avrebbe l'obbligo e non la facoltà.

L'Art. 8, comma 5, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale enuncia quanto segue: *Per motivi rilevanti e urgenti, il Sindaco può integrare l'ordine del giorno mediante la creazione di elenchi suppletivi di argomenti da porre all'attenzione del Consiglio Comunale....”*.

Ci siamo appellati al comma 5 il cui spirito è quello per cui un quinto dei consiglieri chiede un'integrazione ed il Sindaco lo deve accogliere.

Non è facoltà del Sindaco di non iscrivere quel punto all'O.d.G.

Se andiamo a leggere la motivazione per cui non è stata accolta la nostra richiesta che ci è stata recapita il giorno stesso dal Sindaco facente funzione, ognuno è libero di scrivere quello che vuole.

Non viene accolta con la seguente motivazione e legge la lettera di riscontro prot. nr. 22431 del 28 settembre u.s.

...”la visita proposta dall'Amministrazione Comunale in data 25 settembre 2020, ha riscontrato una notevole affluenza da parte dei genitori che si sono dimostrati soddisfatti dal risultato ottenuto sia in termini di rispetto della tempistica che della qualità del medesimo”.

Avete fatto un sondaggio o distribuito un questionario?

La cosa più eclatante è il paragrafo che viene dopo *..”alla visita non è stata riscontrata la presenza di nessun Consigliere di minoranza firmatario della richiesta di integrazione. In conseguenza di quanto esposto, si invitano tutti i Consiglieri Comunali a prendere visione dello stato di fatto dell'Auditorium affinché, se e quando fosse convocato un Consiglio*

Comunale per dibattere in merito all'aggiornamento della situazione questi ultimi siano supportati da un'adeguata contezza dello stato dell'arte.

Se avete voglia di scherzare perché non vi ricordate neanche quello che scrivete nel comunicato stampa.

1. i consiglieri comunali non sono stati invitati a visitare l'Auditorium.

2. non vi ricordate neppure quello che scrivete perché nel comunicato avete indicato le famiglie degli alunni e non la popolazione tutta e non tutti i consiglieri ed è per quello che i consiglieri comunali delle minoranze non sono venuti a creare assembramento o ad intralciare la visita di altre persone, non avendo noi dei figli che frequentano le scuole elementari.

Quindi la motivazione che date è inconsistente e risibile.

Se ci aveste invitato a venire a visitare l'Auditorium con una semplice e mail rivolta a tutti i consiglieri comunali probabilmente noi saremmo venuti.

Ma siccome non ci avete inviato le e mail e avete invitato, giustamente, le famiglie non potete utilizzare questo argomento per giustificare in modo risibile il fatto che non viene posto all'O.d.G. perché non sapete neanche quello di cosa state parlando visto che non avete visitato il locale.

Noi non abbiamo chiesto di visitare l'Auditorium ma noi abbiamo chiesto di aggiungere un punto all'ODG. ben preciso riguardante l'aggiornamento della situazione alla luce dei fatti che si sono verificati il 25 settembre c.a e che se ne parlasse in consiglio comunale perché era meritevole.

Fate riferimento al fatto che noi non abbiamo visitato l'Auditorium? Ci avete invitato?

E' illegittima la mancata iscrizione all'O.d.G del punto che abbiamo richiesto e che è stato sottoscritto da più di un quinto dei consiglieri. Il Sindaco non decide se è opportuno e non opportuno; se è gradito o non gradito.

I punti richiesti vanno iscritti all'O.d.G. Punto.

Lo avete ripetuto nel passato questo errore e lo avete ripetuto anche questa volta. Scriveremo a chi per competenza per l'ennesima volta.

C'è una altra questione pregiudiziale, forse ancora più importante.

Che riguarda la trasmissione a rate della documentazione di cui al punto uno di questo O.d.G. La trasmissione non è rispettosa dei 5 gg previsti dal regolamento per la validità della seduta del consiglio comunale.

Il consigliere comunale Laura Chiari riferendosi alla prima parte esposta dal consigliere sig. Massimiliano Chiari ci tenevamo a precisare che non siamo qui a giudicare il lavoro ma sarà il Dirigente Scolastico che deciderà se le aule vanno bene; non è questo il modo di considerare i consiglieri di minoranza che non sono qui a rompere le scatole.

Non entriamo in merito sulla visita all'Auditorium in quanto non vogliamo creare assembramento: la discussione in consiglio ci sembra palesemente ovvia e scontata in quanto è la sede ufficiale dove discutere di questo argomento.

Il consigliere comunale Sabina Pominelli: la proposta era già palesemente priva di dati ed è stata integrata con la parte mancante e riceviamo l'ultima parte stamattina riguardante il parere del revisore dei conti.

Il consigliere comunale Massimiliano Chiari rivolgendosi al Vice Sindaco Presidente chiede, a nome di tutti i consiglieri di minoranza, la riconvocazione del consiglio comunale in altra data tra non meno di 5 giorni con l'aggiunta all'O.d.G del punto richiesto perché le motivazioni di non ammissione del punto sono assurde.

Il Vice Sindaco – Presidente prende atto dell'intervento, avete consigliato ed avete esposto la vostra opinione di come procedere ed è stato verbalizzato dal segretario comunale. Adesso apriamo la discussione del primo punto.

Il consigliere comunale Laura Chiari: chiede delucidazione sul fatto che i documenti vengono consegnati sempre in ritardo quando la gente è al lavoro.

Il Segretario Comunale dott. Nicola Muscari Tomajoli specifica che il parere del revisore dei conti può arrivare anche in tempo per la seduta del consiglio comunale prima dell'approvazione dell'O.d.G. cui si riferisce.

Il consigliere comunale Massimiliano Chiari non è vero perché è un allegato della proposta di deliberazione ed è scritto in deliberazione; senza l'allegato secondo noi è incompleta senza contare che avete inviato due deliberazioni perché la prima era sbagliata. In relazione al prot. n. 22005 del 23.09.2020 relativo alla convocazione del consiglio comunale che si svolge stasera chiediamo la trattazione del seguente punto aggiuntivo *“Vicenda alunni scuola Primaria di Cividino e Tagliuno aggiornamento della situazione.”*

Il responsabile del settore Tributi e Personale Luca Nespoli chiede scusa in merito ai problemi tecnici degli uffici che hanno determinato la consegna di materiale non corretto.

Il consigliere comunale Massimiliano Chiari: noi non stiamo sollevando una questione sull'errore tecnico o sulle difficoltà che lei ha incontrato nel redigere e nel completare l'atto. E' umano e capita alle persone che lavorano. Quello che noi contestiamo è il fatto che l'Amministrazione Comunale quando gli fa comodo tiene buono tutto e quando non gli fa comodo non accetta niente.

Il Vice Sindaco – Presidente prende atto e chiede di proseguire con la discussione del punto 1 all'O.d.G.

Il responsabile del settore Tributi e Personale Luca Nespoli: riferendosi a quanto prima esposto chiedo scusa in quanto, per problemi tecnici degli uffici, è stata consegnata una versione evidentemente sbagliata ai consiglieri comunali e specifica che ha provveduto ad inviare la versione corretta e successiva nella quale sono stati evidenziati alcuni punti che, seppure importanti, erano marginali al fine di aiutare nella lettura della documentazione. Per quanto riguarda la consegna del parere favorevole da parte del revisore dei conti il tempo ultimo per la consegna, come specificato dal Segretario Comunale, è la seduta del consiglio comunale. Prosegue con l'illustrazione.

Il responsabile del settore Finanziario dr. Coviello conferma che i calcoli sono stati effettuati congiuntamente con l'ufficio tributi specificando che quanto descritto trattasi della situazione abbastanza realistica. Sono state considerate anche le richieste dell'ufficio servizi sociali a cui, diversi utenti, si rivolgono per ottenere i vari bonus per le utenze dell'energia elettrica e per il gas metano.

Il consigliere comunale Monica Novali: abbiamo letto gli atti amministrativi redatti in collaborazione con il responsabile della ragioneria; come più volte ricordato nei precedenti consigli comunali siamo ancora qui oggi per chiedere una riduzione delle tasse.

Considerato che nel bilancio comunale è stata iscritta un'entrata straordinaria ed imprevista di oltre 550 mila euro da parte della società Servizi Comunali S.r.L. in qualità di gestore dei rifiuti solidi ed urbani per delle sopravvenienze attive che doveva al Comune di Castelli Calepio, preannuncia che non parteciperanno alla votazione.

Siamo ancora qui oggi per chiedere di intervenire sulla riduzione della TARI che il Sindaco non vuole applicare. I cittadini, seppur nelle difficoltà per vari disagi, non vengono presso gli sportelli comunali per presentare la richiesta.

La vostra proposta contiene una riduzione pari al 25% a favore delle aziende ma questo è un obbligo previsto dalla legge. Per quanto riguarda invece le utenze domestiche avete previsto una riduzione pari ad €. 12.000,00 da spalmare sulle 86/100 famiglie che avete individuato. Trattasi di persone bisognose a voi già note da anni in quanto già usufruiscono abitualmente degli aiuti comunali.

Un segnale da parte l'Amministrazione Comunale poteva essere l'applicazione di uno sconto a favore di tutte le utenze domestiche; questo non avrebbe certamente risolto i problemi ma sarebbe stato un segnale di vicinanza verso tutte le famiglie.

Sappiamo che essere vicini ed ascoltare i bisogni dei cittadini non è il vostro forte e lo dimostrate ancora una volta con l'adozione di questa proposta. Noi, per questi motivi non parteciperemo alla votazione

Il consigliere comunale Chiari Massimiliano conferma che anche loro non parteciperanno alla votazione perchè consideriamo questa seduta viziata e non legittima dal punto di vista procedurale; non ci siamo alzati prima per rispetto del rag. Nespoli perché ha fatto un lavoro e abbiamo aspettato che terminasse la sua relazione. Usciamo adesso. Escono i consiglieri comunali Chiari Massimiliano, Pominelli Sabina, Chiari Laura e Novali Monica.

Restano in aula 8 (otto) consiglieri comunali.

Il segretario comunale dott. Nicola Muscari Tomajoli: mi dispiace che i consiglieri comunali di minoranza abbiano lasciato l'aula. Avrei voluto rispondere subito per quanto riguarda la parte tecnica. Di fronte alle tante problematiche degli ultimi tempi si continua a provocare dibattito su argomentazioni che pongono l'attenzione su tematiche diverse.

Leggo l'oggetto della lettera che è pervenuta un data 28 settembre 2020 prot. nr. 22371 ***“richiesta urgente di integrazione dell'ordine del giorno prot n. 22005 del 23.09.2020 relativo al consiglio comunale che si svolgerà il 29.09.2020, alle ore 20,00 (art. 8, comma 5, del vigente Regolamento di funzionamento del consiglio comunale)”***.

Mi limito a leggere l'art. art. 8, comma 5 *“per motivi rilevanti ed urgenti, il Sindaco può integrare l'ordine del giorno mediante la creazione di elenchi suppletivi di argomenti da porre all'attenzione del Consiglio Comunale. Nel caso di elenchi suppletivi, si applica la procedura prevista per le convocazioni di urgenza di cui al successivo articolo 10”*.

Per quanto riguarda la questione pregiudiziale, sollevata dal consigliere comunale Massimiliano Chiari, specifico come da Regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale, art. 22, comma 4, che si può porre questione pregiudiziale nei seguenti casi:

- ✓ *irregolarità nella convocazione dei Consiglio;*
- ✓ *incompetenza del Consiglio sulla proposta di deliberazione;*
- ✓ *illegittimità della proposta;*
- ✓ *contrasto della proposta con lo Statuto o con il presente Regolamento;*
- ✓ *altri motivi di illegittimità o irregolarità del procedimento.*

Comma 5. *In merito ai commi precedenti, l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.* Semmai ci fosse stata la volontà di dichiarare se c'erano i presupposti per opporre una questione pregiudiziale ci sarebbe dovuta essere una votazione nella quale si sarebbe dovuto indicare se, effettivamente, qualcuna di queste condizioni erano state provocate da parte dell'Amministrazione Comunale nella convocazione dell'O.d.G.

Il Vice Sindaco – Presidente - pone in votazione.

Al termine degli interventi sopracitati e per quanto non verbalizzato si rimanda alla registrazione integrale depositata agli atti della Segreteria Comunale.

L CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 comma 738 della Legge 160 del 27 Dicembre 2019, che stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013, come abrogato dal comma 780 della L. 160/2019, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO l'art. 1 comma 780 della Legge 160 del 27 Dicembre 2019, che stabilisce che a decorrere dall'anno 2020 sono abrogati il comma 639 e successivi della L 147/2013 concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

VISTI i commi da 641 a 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della precedente disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in particolare i commi 659 e 660 in relazione alle riduzioni tariffarie e il comma 682 sulla potestà regolamentare;

VISTI i commi 683 e 683 bis, quest'ultimo aggiunto dall'art. 57 bis del D.L. 124/2019, convertito con L 157/2019, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che recitano:

683. "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili."

683-bis. "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i Comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 Aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati."

DATO ATTO che l'art. 107 del D.L. 17 Marzo 2020, n. 18 (cd Cura Italia) recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19":

- ✓ al comma 4, stabilisce che "Il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020"; tale comma risulta abrogato dall'art. 138 "Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020" del D.L. 19 Maggio 2020 n. 34;
- ✓ al comma 5 stabilisce che "I comuni possono, in deroga all'art. 1, commi 654 (copertura integrale dei costi) e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".

DATO ATTO altresì che l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 Dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTE le modifiche normative apportate dall'art 15 bis del D.L. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 28 Giugno 2019, n. 58 che testualmente recita:

All'articolo 13 del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 Dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 15 è sostituito dal seguente:

"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”

DATO ATTO che per l'emergenza Covid 19 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti locali è stato differito, da ultimo con l'art. 54, comma 1, del D.L. 14 Agosto 2020, n. 104, al 30 Settembre 2020 e che si ritiene differita altresì la scadenza sia per approvare le tariffe TARI che per apportare modifiche al Regolamento TARI in virtù di quanto disposto dall'art. 53, comma 16 della Legge 388/2000;

CONSIDERATO che la tassa sui rifiuti TARI è composta da una tariffa di parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una tariffa di parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, ed è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica;

RICHIAMATA la propria deliberazione:

- ✓ n. 46 in data 8 Novembre 2018 con la quale ha approvato le tariffe della tassa sui rifiuti "TARI" per l'anno 2019 nella misura risultante dall'allegato n. 3 alla medesima delibera "quadro riepilogativo delle tariffe";
- ✓ n. 49 in data 18 Dicembre 2019 con la quale, nelle more dell'approvazione del Piano Finanziario e del Piano Tariffario per il 2020 – secondo il metodo ARERA:
 - "approvava il Piano Finanziario dei rifiuti c.d. "di Gestione anno 2020", con il vecchio metodo, al fine di consentire una gestione ordinaria e completa del servizio integrale dei rifiuti, per un importo complessivo di € 957.130,18, come da Allegato alla medesima deliberazione;
 - approvava le tariffe della Tari cc.dd. "di Gestione anno 2020", a copertura integrale delle spese come sopra riportate, secondo il c.d. "metodo normalizzato" di cui al D.P.R. 158 del 27 Aprile 1999 n. 158, sia per la utenze domestiche che non domestiche;a tal fine, è confermata l'impostazione adottata in sede di approvazione del Piano Finanziario e del Piano Tariffario dell'anno 2019, sia nella suddivisione delle cc.dd. costi fissi e costi variabili, sia negli indici utilizzati per il calcolo delle singole tariffe, quindi il c.d. Metodo Tariffario, così come da propria deliberazione n. 46 dell'8 Novembre 2018; restano, invece, da adeguare i singoli importi/valori da prendere come base per l'applicazione del metodo/impostazione, con i nuovi valori dell'anno 2020;

- *prende atto che i due Piani sopracitati dovranno essere adeguati, con successiva deliberazione, nel metodo e nel contenuto così come previsti nella loro nuova formulazione ai sensi della delibera citata 443/2019, non appena la società gestore del servizio fornirà a questo Comune tutti i dati previsti e necessari, e comunque entro la data stabilita dalla normativa vigente in materia, attualmente fissata al 30 Aprile 2020.*

DATO ATTO che l'art.58-quinques del D.L. n. 124/2019 prevede: "All'allegato 1 al regolamento di cui al D.P.R. 27 Aprile 1999 n.158, sono apportate le seguenti modificazioni:

- ✓ le parole: "uffici, agenzie, studi professionali" ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "uffici, agenzie";
- ✓ le parole: "banche ed istituti di credito" ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "banche, istituti di credito e studi professionali";

RITENUTO opportuno, ai sensi della nuova normativa sopraggiunta negli ultimi mesi che di fatto supera quanto stabilito nella delibera 49/2019, procedere all'approvazione delle tariffe della TARI per l'anno 2020, confermando e adottando le tariffe applicate per l'anno 2019, così come approvate con propria delibera n. 46 in data 8 Novembre 2018, per evitare eventuali aumenti di tariffa in un così difficile momento storico, come elencate nell'Allegato 1) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che entro il 31 Dicembre 2020 (ai sensi dell'art. 107, comma 4 e 5 del D.L. 18/2020) l'Ente provvederà alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 – secondo il metodo ARERA;

VISTE le modifiche introdotte dalle deliberazioni di ARERA n. 444/2019 e 59/2020 in relazione al contenuto minimo delle bollette di pagamento TARI;

VISTO il comma 688 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, come sostituito dal D.L. 16/2014, che stabilisce che il Comune definisce il numero e le scadenze di pagamento della TARI e ritenuto necessario per l'anno 2020, per quanto espresso in premessa, posticipare la bollettazione della TARI, modificando le scadenze di pagamento delle bollette TARI;

RICHIAMATO il vigente "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale unica (IUC) relativamente alla Tassa sui rifiuti (TARI)", in particolare l'art. 29 "Riscossione" al quale si ritiene necessario integrare i seguenti commi:

"1 bis Gli inviti di pagamento sono preventivamente compilati, dal 1 Luglio 2020 secondo le indicazioni di ARERA contenute nella delibera n. 444/2019 e nell'allegato testo integrato in materia di trasparenza del servizio rifiuti e nella delibera n. 59/2020.

2 bis Per il solo anno 2020 il versamento della TARI è effettuato in due rate scadenti: il 30 Novembre 2020 ed il 30 Dicembre 2020. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 30 Novembre 2020."

CONSIDERATO che:

- ✓ l'Organizzazione mondiale della sanità, ha dichiarato l'epidemia da Virus Covid-19 dapprima (30 Gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia" (lo scorso 11 Marzo 2020);
- ✓ con DPCM del 31 Gennaio 2020, al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- ✓ con diversi DPCM, Decreti Legge e ordinanze dei presidenti delle varie regioni, è stata fortemente limitata la circolazione di persone e sono state sospese numerose attività commerciali e industriali, sospensione che se da un lato ha determinato una forte crisi economica e finanziaria, dall'altro ha certamente determinato una minore produzione di rifiuti da parte delle relative utenze non domestiche costrette alla chiusura;

- ✓ diviene comunque necessario sostenere le utenze non domestiche che abbiano subito un blocco delle relative attività, per effetto delle disposizioni contenute nei diversi decreti d'urgenza emanati dal Governo e nei provvedimenti delle autorità regionali;

RICHIAMATA:

- ✓ la delibera n. 158/2020 del 7 Maggio 2020 dell'Autorità di Regolazione di Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la quale sono state disposte *“Misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19”* nella quale è stato previsto che, con specifico riferimento alle utenze non domestiche che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi, e nei casi in cui per la determinazione dell'articolazione della tariffa trovino applicazione le tabelle del D.P.R. 158/99, sia opportuno ridefinire ai fini del calcolo della quota variabile, gli intervalli di variazione del coefficiente potenziale di produzione Kd, applicando un fattore di correzione (a riduzione);
- ✓ la nota di chiarimento dell'IFEL in data 24 Aprile 2020 inerente *“La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19”* e quella in data 31 Maggio 2020 inerente *“La delibera ARERA n.158/2020 nell'ambito della potestà comunale in materia di agevolazioni sulla Tari e sulla tariffa corrispettiva”*, la quale quest'ultima prevede di fatto che ARERA considera altresì opportuno prevedere un'agevolazione tariffaria per le utenze domestiche (UD) economicamente svantaggiate, che già possiedono i requisiti per l'accesso al bonus sociale per il servizio elettrico, gas e idrico;

CONSIDERATO che:

- ✓ In ragione delle sollecitazioni pervenute da più parti, per introdurre misure in grado di fronteggiare le problematiche originate dall'attuale emergenza, ARERA ha fissato alcuni criteri e parametri, indicati nella deliberazione n. 158/2020, tesi ad applicare riduzioni e agevolazioni a favore degli utenti TARI e della tariffa corrispettiva, che si affiancano a quelle che i Comuni possono introdurre in conformità del comma 660 della Legge n. 147/2013. Per queste agevolazioni sono applicati criteri diversi, a seconda che si tratti di utenze non domestiche od utenze domestiche, considerando anche gli obblighi di chiusura delle attività, imposte per legge;
- ✓ Con riferimento alle utenze non domestiche, le riduzioni sono correlate al blocco dell'attività, dovuto alla sospensione disposta dal Governo o da altre autorità, a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19. In questa ipotesi, vengono proposte riduzioni di natura tecnica, ossia riferite alla minor potenzialità di produrre rifiuti e, per questo, considerate obbligatorie.
- ✓ Sempre in relazione alle utenze non domestiche, ARERA indica la possibilità di applicare ulteriori riduzioni, ma rimette alla discrezionalità dell'ente, quando l'attività, benché non sospesa, non è stata svolta, per scelta dell'imprenditore: per queste casistiche, l'Autorità prevede una riduzione stabilita dal Comune.
- ✓ Nel dettaglio, l'allegato “A” alla delibera n. 158/2020 di ARERA individua le quattro tipologie di riduzioni da applicare alle utenze non domestiche, come di seguito riportate:
 - utenze con sospensione obbligatoria dell'attività, imposta dai provvedimenti governativi o locali, ma riavviate alla data del 5 maggio 2020: in tale ipotesi è previsto l'abbattimento, in misura proporzionale ai giorni di sospensione dell'attività, agendo sul coefficiente Kd, deputato a determinare la quota variabile della tariffa, che viene ridotto in proporzione ai giorni di chiusura delle attività;
 - utenze con sospensione obbligatoria dell'attività, imposta dai provvedimenti governativi o locali, che non hanno riaperto alla data del 5 maggio 2020: per queste situazioni viene proposto un abbattimento del coefficiente Kd nella misura forfettaria del 25%, ossia considerando circa 3 mesi di chiusura; la riduzione forfettaria del 25% consente, generalmente, di abbattere le tariffe per queste utenze in maniera coerente con le aperture graduali delle varie attività;

- utenze non domestiche che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente: si tratta di attività con chiusura non omogenea sul territorio nazionale, per le quali l'Egato è individuato quale soggetto deputato a stabilire fattori di correzione dei coefficienti Kd, per determinare una riduzione che è comunque obbligatoria; per le utenze che hanno avuto un diverso impatto nei vari territori regionali/locali, è attribuito all'Egato il compito di stabilire i criteri idonei a misurare il minor rifiuto prodotto da queste utenze, pur attribuendo a tale soggetto un compito di spettanza del Comune;
 - utenze a cui non è stata imposta la sospensione obbligatoria dell'attività, ma che hanno chiuso su base volontaria: in tal caso è sempre l'Egato che dovrà riconoscere riduzioni tariffarie commisurate a minori quantitativi di rifiuti prodotti; si tratta di una riduzione facoltativa e comunque valorizzata considerando il contesto dello specifico territorio.
- ✓ Per quanto invece attiene alle utenze domestiche, ARERA risolverà le disposizioni già illustrate per l'applicazione del cd. "bonus sociale rifiuti", introdotto dall'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 (cd "decreto fiscale 2020). Anche in questa previsione, ignorando la potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni, l'Autorità prevede che l'agevolazione tariffaria per le famiglie in condizioni economicamente svantaggiate sia stabilita dall'Egato, in accordo con il Comune.

VISTI:

- ✓ l'art. 52 del D.Lgs. 15 Dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- ✓ i commi da 654 a 660 dell'art. 1 della Legge n.147/2013 che attribuiscono ai Comuni il potere di introdurre, con il regolamento, riduzioni e agevolazioni cc.dd. *atipiche* sul tributo dovuto, da finanziare con la fiscalità generale, ovvero da porre a carico degli altri contribuenti Tari, non beneficiari delle misure agevolative.
- ✓ l'art. 1, comma 702, della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446;
- ✓ l'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013 il quale stabilisce che le ulteriori riduzioni possono essere deliberate assicurando la copertura finanziaria attraverso il *"ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune"*;

PRESO ATTO che l'emergenza COVID-19 sta determinando una crisi economica per l'intero Comune di Castelli Calepio, con ricadute negative su tutta la popolazione ma in particolare sulle attività economiche e data quindi la necessità di ridurre il carico nei confronti di quelle utenze non domestiche che sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti governativi, con l'introduzione di riduzioni specifiche o esenzioni temporanee per le attività maggiormente colpite dai provvedimenti emergenziali, evitando nel contempo l'aggravio delle altre utenze che conseguirebbe per il ben noto principio della copertura integrale dei costi del servizio, facendosi carico del minor gettito con altre risorse del bilancio;

RICHIAMATO il vigente "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale unica (IUC) relativamente alla Tassa sui rifiuti (TARI)", in particolare il titolo V *"Esclusioni, riduzioni e agevolazioni"* e dato atto che non prevede la possibilità di prevedere agevolazioni per attenuare l'onerosità della tassa sui rifiuti, sia per le utenze non domestiche che per quelle domestiche, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali a favore di soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico;

RITENUTO necessario introdurre una specifica riduzione della tassa rifiuti per l'emergenza sanitaria da COVID 19 e pertanto applicabile unicamente all'anno d'imposta 2020:

- ✓ per le utenze non domestiche, in particolare per venire incontro alle attività commerciali e artigianali in difficoltà a seguito delle chiusure obbligatorie temporanee introdotte da

provvedimenti governativi che ha determinato una forte crisi economica delle attività non essenziali, calcolata in proporzione al periodo di chiusura e alla quota complessiva (parte fissa e quota variabile; (indicativamente 3 mesi);

- ✓ per le utenze domestiche, che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico, calcolata per l'intero anno solare 2020 ed applicabile ai contribuenti che già possiedono i requisiti per l'accesso al bonus sociale per il servizio elettrico, gas e idrico;

RITENUTO pertanto opportuno modificare l'art. 23 "Riduzioni Varie" del Regolamento di cui trattasi, prevendo in aggiunta i seguenti commi:

6. Per il solo anno 2020 sono previste le seguenti agevolazioni sulla tariffa rifiuti, fino alla totale esenzione, su presentazione dell'istanza da parte del contribuente:

- a) *le utenze non domestiche (ad esclusione delle seguenti Categorie: 12 - Banche ed istituti di credito; 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze; 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari; 28 - Ipermercati di generi misti): calcolata in proporzione al periodo di chiusura e alla quota complessiva (parte fissa e quota variabile; (indicativamente 3 mesi);*
- b) *le utenze domestiche: calcolata per l'intero anno solare 2020 ed applicabile ai contribuenti che già possiedono i requisiti per l'accesso al bonus sociale per il servizio elettrico, gas e idrico;*

RILEVATO che le esenzioni/riduzioni previste nel Regolamento Comunale, ai sensi del comma 60 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e che la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso; in particolare, l'importo complessivo delle agevolazioni, così come calcolato dall'Ufficio Tributi in € € 86.552,97 (di cui 74.140,97 per le utenze non domestiche ed € 12.412,00 per quelle domestiche), trova copertura finanziaria al cap.peg. 09.03-1.04.02.05.999.1736/03 e 09.03-1.04.02.05.999.1736/02 e del Bilancio 2020 con uno stanziamento complessivo di € 95.000,00;

CONSIDERATO che le agevolazioni alle utenze non domestiche non sono affatto configurabili come *aiuti di Stato*; infatti:

- ✓ l'art. 61 "Disposizioni comuni", comma 5 del D.L. 19 Maggio 2020 n. 34 dispone testualmente che:

Gli enti che adottano le misure e concedono gli aiuti, ad eccezione degli aiuti nei settori agricoltura e pesca, provvedono agli adempimenti degli obblighi inerenti al registro nazionale aiuti di Stato di cui all' articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo 64. Per gli aiuti nei settori agricoltura e pesca gli enti di cui al primo periodo provvedono, in analogia con il presente comma, attraverso rispettivamente i registri SIAN -Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA- Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura. Restano fermi in capo agli enti che adottano le misure e agli enti che concedono gli aiuti gli obblighi e le responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione di cui al comma 1.

- ✓ occorre distinguere il caso di aiuti diretti alle imprese sotto forma di sovvenzioni e sussidi rispetto al caso di agevolazioni tributarie e tariffarie correlate ad un minore utilizzo di un servizio. Nel caso della TARI, le agevolazioni, comprese quelle suggerite da ARERA, sono state rapportate alla minore produzione di rifiuti e quindi non si tratterebbe di contributi alle imprese bensì di riduzione di un corrispettivo, escludendole così dal concetto di "aiuto di Stato" e di conseguenza escludendole dall'obbligo di richiederne l'iscrizione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato;

VISTA la Legge 27 Luglio 2000, n. 212, recante le «*disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*»;

VISTI:

- ✓ l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
- ✓ il D.P.R. 27 Aprile 1999, n. 158 e s.m.i;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore 3 – Tributi, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi del 1^ comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore 2 – Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi del 1^ comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti, n.prot. 2020E0022460 del 28 Settembre 2020 (Allegato 2), ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b.7, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera m) del D.L. 10 Ottobre 2012, n. 174;

VISTO l'esito della votazione espressa in forma palese per alzata di mano che dà il seguente risultato:

- ✓ Consiglieri presenti e votanti n° 8
- ✓ Con voti favorevoli n° 8 (Poli Maria Angela, Falconi Fiorenzo, Caldara Alberto, Pagani Elena, Danesi Giuliano, Marenzi Gian Marco, Gavazzeni Loretta e Bertoli Giovanni Giacomo)
- ✓ Voti contrari n°0 (zero)
- ✓ Astenuti n° 0 (zero)

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le tariffe della TARI per l'anno 2020, confermando e adottando le tariffe applicate per l'anno 2019, così come approvate con propria delibera n. 46 in data 8 Novembre 2018, per evitare eventuali aumenti di tariffa in un così difficile momento storico, come elencate nell'Allegato 1) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, e qui di seguito riportate:

Utenze Domestiche		
Numero Componenti	Tariffa Fissa	Tariffa variabile
	€/mq	€/comp. nucleo
1	0,6004	33,1420
2	0,7056	62,1230
3	0,7881	74,5695
4	0,8557	91,1405
5	0,9234	120,1580
6 o più	0,9759	140,8900

Utenze non Domestiche			
N.	Utenza	Tariffa Fissa	Tariffa variabile
		€/mq	€/mq
1	Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di Culto	0,1500	0,1689
2	Cinematografi e Teatri	0,0000	0,0000
3	Autorimesse e Magazzini senza alcuna vendita diretta	0,4502	0,5046
4	Campeggi, Distributori Carburanti, Impianti Sportivi	0,6152	0,6930
5	Stabilimenti Balneari	0,0000	0,0000
6	Esposizioni, Autosaloni	0,5778	0,6519
7	Alberghi con Ristorante	0,0000	0,0000
8	Alberghi senza Ristorante	1,2158	1,3614
9	Case di Cura e Riposo	0,3752	0,4223
10	Ospedali	0,0000	0,0000
11	Uffici, Agenzie	1,7110	1,9237
12	Banche, Istituti di Credito e Studi professionali	0,6904	0,7775
13	Negozi Abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta e altri beni durevoli	1,5910	1,7847
14	Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze	2,0260	2,2830
15	Negozi particolari quali Filatelia, Tende e Tessuti, Tappeti, Cappelli e Ombrelli, Antiquariato	0,9380	1,0524
16	Banchi di Mercato di beni durevoli	0,0000	0,0000
17	Attività Artigianali tipo Botteghe: Parrucchiere, Barbiere, estetista	0,8176	0,4610
18	Attività Artigianali tipo botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro, Eletttricista	0,6942	0,6962
19	Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	0,9381	0,4613
20	Attività Industriali con Capannone Produzione	0,4878	0,7755
21	Attività Artigianali produzione beni specifici	0,6154	0,6900
22	Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, pub	4,1802	2,3522
23	Mense, Birrerie, Hamburgerie	0,0000	0,0000
24	Bar, Caffè, Pasticcerie	2,9718	2,6776
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,1070	2,3347
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,9419	2,2039
27	Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante, Pizza al taglio	2,6940	3,0257
28	Ipermercati generi misti	3,0845	2,3121
29	Banchi Mercato generi alimentari	0,0000	0,0000
30	Discoteche, Night Club	2,1539	2,4223

2. **DI DARE ATTO** che entro il 31 Dicembre 2020 (ai sensi dell'art. 107, comma 4 e 5 del D.L. 18/2020) l'Ente provvederà alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 – secondo il metodo ARERA, ritenendo superato quanto stabilito nella delibera 49/2019;
3. **DI DARE ATTO** altresì che le Tariffe della TARI di cui trattasi sono maggiorate del TEFA (Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale - art. 19 del D.Lgs. 504/92), come previsto dal comma 666 dell'art 1 della Legge n. 147/2013, nella misura del 5 per cento sull'importo del tributo;
4. **DI APPLICARE**, in analogia con l'art. 22 del regolamento per l'applicazione della TARI, una riduzione del 10 per cento della tariffa del tributo TARI alle utenze che effettuano il compostaggio aerobico ai sensi del comma 19-bis all'art. 208 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152;
5. **DI POSTICIPARE** l'invio delle bollette TARI, modificando l'art. 29 "Riscossione" del vigente "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale unica (IUC) relativamente alla Tassa sui rifiuti (TARI)", con l'aggiunta dei seguenti commi:
 - "1 bis Gli inviti di pagamento sono preventivamente compilati, dal 1 Luglio 2020 secondo le indicazioni di ARERA contenute nella delibera n. 444/2019 e nell'allegato testo integrato in materia di trasparenza del servizio rifiuti e nella delibera n. 59/2020.*
 - 2 bis Per il solo anno 2020 il versamento della TARI è effettuato in due rate scadenti: il 30 Novembre 2020 ed il 30 Dicembre 2020. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 30 Novembre 2020."*
6. **DI INTRODURRE** una nuova agevolazione TARI, integrando l'art. 23 "Riduzioni Varie" del Regolamento di cui trattasi, come di seguito riportato:

6. Per il solo anno 2020 sono previste le seguenti agevolazioni sulla tariffa rifiuti, fino alla totale esenzione, su presentazione dell'istanza da parte del contribuente:

- a) *le utenze non domestiche (ad esclusione delle seguenti Categorie: 12 - Banche ed istituti di credito; 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze; 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari; 28 - Ipermercati di generi misti): calcolata in proporzione al periodo di chiusura e alla quota complessiva (parte fissa e quota variabile; (indicativamente 3 mesi);*
- b) *le utenze domestiche: calcolata per l'intero anno solare 2020 ed applicabile ai contribuenti che già possiedono i requisiti per l'accesso al bonus sociale per il servizio elettrico, gas e idrico;*
7. **DI PRENDERE ATTO** che l'importo complessivo delle agevolazioni, così come calcolato dall'Ufficio Tributi in € 86.552,97 (di cui 74.140,97 per le utenze non domestiche ed € 12.412,00 per quelle domestiche), trova copertura finanziaria al cap.peg. 09.03-1.04.02.05.999.1736/03 e 09.03-1.04.02.05.999.1736/02 e del Bilancio 2020 con uno stanziamento complessivo di € 95.000,00;
8. **DI PRENDERE ATTO** altresì che le agevolazioni alle utenze non domestiche non sono configurabili come aiuti di Stato per le motivazioni riportate in premessa;
9. **DI TRASMETTERE** a decorrere dall'anno d'imposta 2020, a norma dell'art. 13, commi 15 e 15 ter, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art 15 bis del D.L. 34/2019 convertito con modifiche dalla Legge 54/2019, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze - esclusivamente per via telematica, entro il termine perentorio del 14 Ottobre dello stesso anno, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione entro il 28 Ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce nel sito informatico di cui all'art 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998;
10. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000 in seguito alla seguente distinta votazione:
- ✓ Consiglieri presenti e votanti n° 8
 - ✓ Con voti favorevoli n° 8 (Poli Maria Angela, Falconi Fiorenzo, Caldara Alberto, Pagani Elena, Danesi Giuliano, Marenzi Gian Marco, Gavazzeni Loretta e Bertoli Giovanni Giacomo)
 - ✓ Voti contrari n°0 (zero)
 - ✓ Astenuti n° 0 (zero)

**PARERE
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 22-09-2020**

**“TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020 - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E MODIFICA DEL
REGOLAMENTO.”**

Il sottoscritto **Responsabile del Settore Finanziario**, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla **REGOLARITÀ TECNICA** della presente proposta di deliberazione.

Il Responsabile del Settore Finanziario
Domenico Coviello

Castelli Calepio, 24-09-2020

**PARERE
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 22-09-2020**

**“TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020 - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E MODIFICA DEL
REGOLAMENTO.”**

Il sottoscritto **Responsabile del Settore Tributi**, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla **REGOLARITÀ TECNICA** della presente proposta di deliberazione.

Il Responsabile del Settore Tributi
Luca RAG. Nespoli

Castelli Calepio, 22-09-2020

ORIGINALE

IL PRESIDENTE
Poli Maria Angela

IL SEGRETARIO GENERALE
Muscarì Tomajoli Dott. Nicola

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del SEGRETARIO GENERALE si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, è stata pubblicata in copia sul sito istituzionale, ai sensi della vigente normativa, il giorno _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Castelli Calepio, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Muscarì Tomajoli Dott. Nicola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge vigenti all'Albo Pretorio, senza riportare, entro dieci giorni dalla pubblicazione, denunce per vizi di legittimità, per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3^ comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Castelli Calepio, li *** _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Muscarì Tomajoli Dott. Nicola

UFFICIO SEGRETERIA
Trasmissione copia delibera di Consiglio Comunale
ESECUTIVA – IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Settore Amministrativo

θ Servizio Affari Generali	<input type="checkbox"/> <i>esecuzione</i>	<input type="checkbox"/> <i>impegno</i>	<input type="checkbox"/> <i>operazioni varie</i>	per ricevuta	_____
θ Servizio Demografico	<input type="checkbox"/> <i>esecuzione</i>	<input type="checkbox"/> <i>impegno</i>	<input type="checkbox"/> <i>operazioni varie</i>	per ricevuta	_____
θ Servizio Sociale	<input type="checkbox"/> <i>esecuzione</i>	<input type="checkbox"/> <i>impegno</i>	<input type="checkbox"/> <i>operazioni varie</i>	per ricevuta	_____
θ Servizio Biblioteca/Cultura	<input type="checkbox"/> <i>esecuzione</i>	<input type="checkbox"/> <i>impegno</i>	<input type="checkbox"/> <i>operazioni varie</i>	per ricevuta	_____

Settore Finanziario

θ Servizio Ragioneria	<input type="checkbox"/> <i>esecuzione</i>	<input type="checkbox"/> <i>impegno</i>	<input type="checkbox"/> <i>operazioni varie</i>	per ricevuta	_____
θ Servizio CED	<input type="checkbox"/> <i>esecuzione</i>	<input type="checkbox"/> <i>impegno</i>	<input type="checkbox"/> <i>operazioni varie</i>	per ricevuta	_____

Settore Tributi

θ Servizio Tributi	<input type="checkbox"/> <i>esecuzione</i>	<input type="checkbox"/> <i>impegno</i>	<input type="checkbox"/> <i>operazioni varie</i>	per ricevuta	_____
θ Servizio Personale	<input type="checkbox"/> <i>esecuzione</i>	<input type="checkbox"/> <i>impegno</i>	<input type="checkbox"/> <i>operazioni varie</i>	per ricevuta	_____

Settore Patrimonio, Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Manutenzioni, Ecologia e Protezione Civile

θ Servizio Lavori Pubblici	<input type="checkbox"/> <i>esecuzione</i>	<input type="checkbox"/> <i>impegno</i>	<input type="checkbox"/> <i>operazioni varie</i>	per ricevuta	_____
θ Servizio Patrimonio e Manut.	<input type="checkbox"/> <i>esecuzione</i>	<input type="checkbox"/> <i>impegno</i>	<input type="checkbox"/> <i>operazioni varie</i>	per ricevuta	_____
θ Servizio Edilizia Privata	<input type="checkbox"/> <i>esecuzione</i>	<input type="checkbox"/> <i>impegno</i>	<input type="checkbox"/> <i>operazioni varie</i>	per ricevuta	_____
θ Servizio Ecologia	<input type="checkbox"/> <i>esecuzione</i>	<input type="checkbox"/> <i>impegno</i>	<input type="checkbox"/> <i>operazioni varie</i>	per ricevuta	_____

Settore Urbanistica ed Ambiente

θ Servizio Urbanistica	<input type="checkbox"/> <i>esecuzione</i>	<input type="checkbox"/> <i>impegno</i>	<input type="checkbox"/> <i>operazioni varie</i>	per ricevuta	_____
θ Servizio Ambiente	<input type="checkbox"/> <i>esecuzione</i>	<input type="checkbox"/> <i>impegno</i>	<input type="checkbox"/> <i>operazioni varie</i>	per ricevuta	_____

Settore di Polizia Locale/SUAP

θ Servizio Vigilanza e generali	<input type="checkbox"/> <i>esecuzione</i>	<input type="checkbox"/> <i>impegno</i>	<input type="checkbox"/> <i>operazioni varie</i>	per ricevuta	_____
θ Servizio Vigilanza e territorio	<input type="checkbox"/> <i>esecuzione</i>	<input type="checkbox"/> <i>impegno</i>	<input type="checkbox"/> <i>operazioni varie</i>	per ricevuta	_____